

## **Allegato C alla Delibera di Giunta Comunale n. 170 del 22/11/06**

### **Criteria per la determinazione del canone di concessione/locazione dei beni immobili comunali**

#### **REQUISITI SOGGETTIVI DELLE ASSOCIAZIONI**

- Il canone di concessione/locazione corrisponde a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali dell'Ente, previa identificazione della rilevanza pubblica.
  - Potranno essere ammessi alle agevolazioni di canoni e locazioni ridotti le seguenti categorie:
    - A) Enti Pubblici ed Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le altre Istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica acquisita ai sensi dell' art. 12 del Codice Civile, senza fini di lucro (ONLUS)
    - B) Associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 del Codice Civile che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile, in modo inequivocabile, desumere l'assenza totale di finalità lucrative
    - C) Altri soggetti non ricompresi nei punti precedenti la cui attività abbia comunque caratteristiche di interesse pubblico o sociale
1. I soggetti di cui al punto precedente per essere ammessi alle agevolazioni di canoni ridotti dovranno comunque svolgere un'attività rientrante nelle seguenti tipologie:
- a) attività di assistenza sociale e socio sanitaria,
  - b) attività di tutela dell'ambiente e della specie animale,
  - c) attività di protezione civile,
  - d) attività di educazione,
  - e) attività di promozione, tutela, sviluppo dei diritti umani,
  - f) attività culturali o scientifiche,
  - g) attività promozionali nel campo turistico, ricreativo, sportivo.

#### **DETERMINAZIONE DEL CANONE E DELLE SPESE**

1. Il canone di concessione, equivalente a quello di mercato, verrà calcolato dal competente Ufficio Demanio e Patrimonio, sulla base dei valori al mq pubblicati dall'Agenzia del Territorio per la micro-area di riferimento.

Il canone ridotto, sulla base di quello di mercato verrà calcolato e applicato nel seguente modo:

1. Soggetti rientranti nella lettera A (enti pubblici e ONLUS): sarà applicato un canone annuo pari al 10% del valore del canone annuo di mercato.

Soggetti rientranti nella lettera B (associazioni senza fini di lucro non riconosciute): sarà applicato un canone annuo pari al 30% del valore del canone annuo di mercato

- Soggetti rientranti nella lettera C (altri soggetti): sarà applicato un canone annuo pari al 70% del valore del canone annuo di mercato.

I canoni così determinati sono soggetti ad indicizzazione annuale sulla base di quanto stabilito dalle normative vigenti.

2. L'Amministrazione, in fase contrattuale, potrà ulteriormente ridurre il canone di concessione/locazione, concordando con la controparte prestazioni d'opera (es. manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi offerti dalle Associazioni per la P.A.

3 . Le spese per le utenze saranno sempre a carico dei concessionari/locatari, mediante volturazione delle utenze (dove possibile) o pagamento di una quota forfetaria, stabilita sulla base di una stima approssimativa fatta dall'Ufficio Demanio e Patrimonio in collaborazione con l'U.O. Manutenzione.